

- FAQ 1

LOTTO ALL RISK

Domanda

buongiorno chiedo se è disponibile un elenco dei fabbricati dell'ente ai fini del lotto all risks

Risposta

Abbiamo provveduto a pubblicare nella documentazione di gara l'elenco del patrimonio dell'Ente

FAQ 2

LOTTO ALL RISK

Domanda

- Con riferimento al lotto 2 ALL RISKS, richiediamo quanto segue:

1. Elenco fabbricati da assicurare con relativa ubicazione, valore assicurato e/o mq

Risposta

Abbiamo provveduto a pubblicare nella documentazione di gara l'elenco del patrimonio dell'Ente

Domanda

2. Maggiori dettagli sinistro liquidato per 95.000,00 €

Risposta

Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni rispetto a quanto già indicato nella statistica

Domanda

3. conferma di poter sostituire, in caso di aggiudicazione, l'esclusione Malattie trasmissibili di pagina 14, Art 2 punto p), con la seguente:

ESCLUSIONE MALATTIE TRASMISSIBILI

La presente esclusione si applica a tutte le coperture ed estensioni previste dalla polizza.

In deroga a qualsiasi eventuale previsione contraria, la presente polizza non copre alcun sinistro, perdita, danno, costo o spesa di qualsivoglia natura, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, derivante da, riconducibile a, causato da o relativo a:

1. qualsiasi Malattia Trasmissibile, o sospetto o minaccia circa la sussistenza (sia essa effettiva o percepita) di una Malattia Trasmissibile;
2. qualsiasi atto, errore o omissione nel controllo, prevenzione o risoluzione di, o comunque relativo a una epidemia sia essa effettiva, sospetta, percepita o minacciata, di una qualsiasi Malattia Trasmissibile.

Questa esclusione si applica a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase, al verificarsi di tale perdita, danno, sinistro, costo o spesa di qualsivoglia natura.

La sussistenza, sia essa effettiva, presunta, minacciata, percepita o sospetta, di una Malattia Trasmissibile all'interno, presso, o che interessi, impatti o danneggi qualsiasi proprietà, o che impedisca l'uso di tali proprietà, non costituisce perdita o danno materiale o di altro tipo, o perdita di uso di proprietà materiali o immateriali.

La presenza di una o più persone in un luogo assicurato potenzialmente infettate da una Malattia Trasmissibile o effettivamente infettate da una Malattia Trasmissibile non costituisce perdita o danno, materiale o di altro tipo.

Ai fini della polizza e del presente allegato cui accede, rileva la seguente definizione:
Malattia Trasmissibile significa qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causato, in tutto o in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione a virus, parassiti o batteri o a qualsiasi agente patogeno di qualsiasi natura, indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione.
Tutti gli altri termini e condizioni rimangono invariati.

4. Conferma che la polizza NON debba garantire quanto segue:

- tutti i danni, anche indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:
 - o virus informatici di qualsiasi tipo;
 - o accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - o cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici salvo che provocati da altro evento non rientrante fra le esclusioni di polizza;
- la Società non indennizza i danni direttamente o indirettamente causati dalla impossibilità per qualsiasi computer, sistema di elaborazione dati, supporto di dati, microprocessore, circuito integrato o dispositivi similari, software di proprietà o in licenza d'uso di:
 - o riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
 - o acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
 - o acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.

La presente esclusione non pregiudica la indennizzabilità dei danni conseguenti alle cose assicurate e derivanti da incendio, fulmine, esplosione, scoppio.

In caso di risposta positiva, vi chiediamo di integrare il capitolato tecnico con la seguente esclusione "CYBER RISK" oppure di consentire all'aggiudicatario di inserire detta esclusione all'atto della emissione della polizza:

ESCLUSIONE CYBER

1. In deroga a quanto stabilito nelle altre sezioni della presente Polizza e negli eventuali allegati, la presente Polizza esclude qualsiasi:

1.1. Danno Cyber, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 2 sotto;

1.2. perdita, danno, responsabilità, richieste di risarcimento, costo, spesa di qualsiasi natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a o in connessione a qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi Dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali Dati, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui alla sezione 3 sotto;
a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altra causa o evento che vi contribuisca, contestualmente o in qualsiasi altra fase.

2. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, la presente Polizza copre il Danno o la perdita Materiale ai Beni Assicurati ai sensi della presente Polizza, causati da qualsiasi Incendio o Esplosione che derivi direttamente da un Incidente Informatico, a meno che tale Incidente informatico non sia causato da, derivante da, relativo a, o connesso a un Attacco Informatico, compresa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico.

3. Nel rispetto di ogni e ciascun termine, condizione, massimale ed esclusione applicabili ai sensi della presente Polizza e degli eventuali allegati, qualora i supporti di elaborazione elettronica dei dati posseduti o gestiti dall'Assicurato subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente

Polizza, questa coprirà il costo della riparazione o della sostituzione del Supporto di elaborazione elettronica dei dati stesso più i costi di copia dei Dati da back-up o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e l'ingegneria, né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali Dati. Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell'indennizzo sarà costituita dal costo del supporto vergine. La presente Polizza non copre tuttavia l'importo relativo al valore di tali Dati per l'Assicurato o per qualsiasi altra parte, anche se tali Dati non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati.

4. Nel caso in cui una qualsiasi sezione di questo allegato venga ritenuta invalida o inapplicabile, le restanti sezioni rimarranno valide ed efficaci a tutti gli effetti.

5. Questo allegato prevale su qualsiasi altra disposizione di Polizza o di qualsiasi altro allegato relativi ai Danni Cyber, Dati o supporto di elaborazione elettronica dei dati, e, se in contrasto, la sostituisce.

Definizioni

6. Per Danno Cyber si intende qualsiasi perdita, danno, responsabilità, richiesta di risarcimento, costo o spesa di qualsivoglia natura direttamente o indirettamente, individualmente o congiuntamente, causati da, derivanti da, relativi a, o connessi a qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico, incluso, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi iniziativa presa in relazione al controllo, alla prevenzione, al contrasto o al rimedio di qualsiasi Attacco Informatico o Incidente Informatico.

7. Per Attacco Informatico si intende un atto non autorizzato, doloso o criminale o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali collegati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o dalla minaccia o dall'inganno, che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

8. Per Incidente Cyber si intende:

8.1 qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni collegati che comportano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema informatico; o

8.2 qualsiasi indisponibilità parziale o totale o guasto o serie di indisponibilità parziale o totale collegate o mancato accesso, elaborazione, utilizzo o funzionamento di qualsiasi Sistema informatico.

9. Per Sistema informatico si intende:

9.1 qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori, inclusi sistemi simili o qualsiasi configurazione dei suddetti e inclusi qualsiasi input, output, dispositivi di archiviazione Dati, apparecchiature di rete o strutture di backup associati, di proprietà o gestito dall'Assicurato o da qualsiasi altra parte.

10. Per Dati si intendono informazioni, fatti, concetti, codici o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma per essere utilizzata, accessibile, elaborata, trasmessa o archiviata da un Sistema Informatico.

11. Per Supporto di elaborazione elettronica dei dati si intende qualsiasi proprietà assicurata ai sensi della presente Polizza su cui è possibile memorizzare i Dati ma non i Dati stessi.

Risposta

Si conferma che, in caso di aggiudicazione, è possibile inserire le definizioni sopra riportate e sostituire la formulazione delle esclusioni in questione, già presenti nel Capitolato di gara, con la formulazione sopra riportata

FAQ 3

LOTTO PATRIMONIALE

Domanda

1) La Vs. disponibilità, certi che non vi sia alcun interesse, né tantomeno la volontà, da parte della Stazione Appaltante (Ente Contraente se diverso) di esporre l'Appaltatore ("Assicuratore

Aggiudicatario dell'appalto”) ad eventuali violazioni di legge o regolamenti, tra cui quelle in materia di sanzioni internazionali, a prevedere in caso di aggiudicazione l’inserimento nei rispettivi Capitolati di Polizza della Clausola di seguito riportata:

ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

Qualora invece i Capitolati di Polizza prevedessero già la suddetta Clausola di ESCLUSIONE OFAC, ma in una versione anche solo in parte difforme da quella proposta dalla Scrivente, si chiede la Vs. disponibilità ad acconsentire alla mera sostituzione della medesima.

Risposta

Si conferma che, in caso di aggiudicazione, è possibile inserire la clausola in questione, già presente nel Capitolato di gara, con la formulazione sopra riportata.

Domanda

2) La Vs. disponibilità, in caso di aggiudicazione, all’inserimento nei Capitolati RC PATRIMONIALE e TUTELA LEGALE della seguente appendice:

APPENDICE DI RESTRIZIONE DELL’AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Le parti convengono che la presente polizza sia modificata come segue:
Indipendentemente da qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza, o in qualsiasi appendice o estensione aggiunta alla presente polizza, non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un’Area Specifica; ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un’Area Specifica da una persona fisica al di fuori di un’Area Specifica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un’Area Specifica, ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.

Ai fini della presente appendice, per “Area Specifica” si intende:

(a) la Repubblica di Bielorussia e/o

(b) la Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Laddove vi fosse un conflitto tra i termini di questa appendice e la polizza, prevarrà il contenuto della presente appendice, salva in ogni caso l’applicazione di qualsiasi clausola Sanzioni.
Se una qualsiasi disposizione di questa appendice è, o in qualsiasi momento diventa, in qualsiasi misura, non valida, illegale o inapplicabile ai sensi di qualsiasi provvedimento o norma di legge, tale disposizione sarà, in tale misura, considerata non far parte di questa appendice, ma la validità, legalità e applicabilità del resto di questa appendice non saranno influenzate.
Tutti gli altri termini, condizioni ed esclusioni rimangono invariati.

Risposta

Si conferma che, in caso di aggiudicazione, è possibile inserire la clausola sopra riportata.

FAQ 4

LOTTO PATRIMONIALE

Domanda:

_ premio annuo lordo in corso;

Il premio annuo è di € 6.150,00

_ Assicuratore uscente;

L'assicuratore uscente è **AIG Europe**

_ statistica sinistri in formato analitico, possibilmente relativa agli ultimi 5 anni, oppure dichiarazione di assenza sinistri se non presenti.

La statistica sinistri è già stata fornita, è presente nella documentazione del Lotto

_ se l'Ente ha rappresentanze, interessi commerciali, società Controllate/Partecipate, fatturato/vendite, dipendenti/collaboratori all'interno dei territori della Repubblica di Bielorussia e/o della Federazione Russa. (Esclusivamente per i lotti Rc Patrimoniale, Tutela Legale, D&O ed Rc Professionale)

No l'Ente non ha rappresentanze

_ Conferma che l'Ente non ha in corso gemellaggi con Enti e/o Istituzioni appartenenti alla Federazione Russa e/o alla Repubblica di Bielorussia. Nel caso invece l'Ente ne avesse, vi chiediamo di fornire dettagli al riguardo.

Si conferma

FAQ 5

LOTTO INFORTUNI

Domanda

Per il solo Lotto Infortuni, chiediamo inoltre:

_ Se al momento sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate.

Risposta

Non sono previsti viaggi o trasferte

FAQ 6

Domanda

1 - Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati sono escluse le infrastrutture portuali, quali moli, banchine, scogliere e simili.

Si conferma

2 - Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati sono escluse le reti e gli impianti di distribuzione di acqua, gas, energia elettrica, fognatura non di pertinenza dei singoli fabbricati assicurati.

Si conferma quanto sopra, fatto salvo quanto previsto da specifiche clausole (es. vd artt. 25 e 26 della Sezione 3)

3 - In relazione a quanto previsto nell'art. 2 Esclusioni, si chiede di precisare se la Società debba rispondere anche dei danni causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, qualora tali danni siano legati agli effetti consequenziali di un evento che abbia colpito enti non assicurati in polizza. In caso di risposta negativa, chiediamo di poter implementare il citato articolo 2 – Esclusioni con quanto segue: “La Società non è obbligata in alcun caso per i danni causati da/dovuti a sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, purché tale sospensione e/o interruzione non sia stata provocata da evento non altrimenti escluso che abbia colpito le cose assicurate”.

Si conferma quanto sopra, fatto salvo quanto previsto da specifiche clausole (es. vd artt. 25 e 26 della Sezione 3)

4 - Si chiede di confermare che la polizza non copre i guasti e/o le rotture meccaniche e/o l'anormale funzionamento di macchine, impianti e apparecchiature non rientranti nella definizione di “Apparecchiature elettroniche”.

Si rimanda a quanto previsto dalla definizione di “Guasti alle apparecchiature elettroniche” e dall'Art. 33 – Guasti alle apparecchiature elettroniche

5 - Si chiede di precisare se la garanzia “Parcheggi” escluda il furto di tali beni. In caso contrario, si chiede di precisare se per l'operatività della garanzia Furto delle autovetture possano considerarsi valide tutte le indicazioni previste dalla clausola “Furto e rapina”, compresi i relativi limiti e deducibili. Si chiede, inoltre, di confermare che i mezzi di locomozione iscritti al P.R.A. di proprietà dell'Assicurato siano comunque esclusi dalla garanzia, come indicato nell'art. 3 Beni esclusi.

La garanzia “Parcheggi” non prevede l'esclusione del furto di tali beni e per essa valgono i sotto limiti di indennizzo previsti nell'Allegato 1

6 - Si chiede di confermare se nel novero dei beni assicurati siano presenti fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti, anche se in uso a terzi.

Il servizio del ciclo dei rifiuti è sternalizzato.

7 - Si chiede di confermare che in caso di danno da furto e rapina il valore dell'indennizzo verrà determinato in base a quanto previsto dall'art. 1908 del codice civile (criterio allo stato d'uso).

La garanzia Furto e rapina è prestata a P.R.A.

8 - Si chiede di precisare che per effetto del combinato disposto di quanto regolato dall'articolo 6 e dal comma e) dell'articolo 7 la tolleranza ammessa per l'applicazione della regola proporzionale – al netto delle maggiori somme ammesse per l'ingresso in garanzia di nuovi enti, normata dal comma a) dell'articolo 7 - non può superare complessivamente il 30% della somma assicurata per ogni partita. In caso contrario si fa presente che ammettere una tolleranza del 30% per gli aumenti di valore sui beni già assicurati come soglia da cui conteggiare l'ulteriore 20% per l'applicazione della regola proporzionale vanifica di fatto il concetto stesso di “valore intero”.

Si conferma che per effetto del combinato disposto di quanto regolato dall'articolo 6 e dal comma e) dell'articolo 7 la tolleranza ammessa per l'applicazione della regola proporzionale – al netto delle maggiori somme ammesse per l'ingresso in garanzia di nuovi enti, normata dal comma a) dell'articolo 7 - non può superare complessivamente il 30% della somma assicurata per ogni partita